

## **NOTA DEL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO O.O.G.G. GARGANI**

Pubblichiamo di seguito la nota del Vice Capo del Dipartimento O.O.G.G. Gargani con la quale si ribadisce, in attesa di una revisione normativa della materia, che allo stato rivestono la qualità di soci di diritto della Cassa Cancellieri solo i Cancellieri C2 ed i Direttori di Cancelleria C3.

Si fa presente che questo Sindacato, rappresentativo dei funzionari giudiziari, chiederà al Ministero di presentare le proprie proposte ed osservazioni su tale progetto di revisione.

Si resta, inoltre, in attesa delle determinazioni ministeriali in merito alla nomina della Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio Centrale della Cassa, in regime di proroga, da oltre due anni.

Roma 29/11/2005

Il segretario aggiunto  
Vincenzo De Nictolis

*Mh*



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Prot.156/VCD/UFF.I-DGPF - 1688

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,  
del Personale e dei Servizi  
Servizio Centrale per il sistema informativo integrato  
UFFICIO V  
Piazza DALMAZIA n.1

00198 ROMA

Oggetto: Legge 11 maggio 1951, n.384 - Ritenuta cassa mutua cancellieri.

Si fa seguito alle note di questo Dipartimento n.103/1/845/CD/Uff.I - DGPF del 31 maggio 2005 e n. 156/1175/CD/UFF.I - DGPF del 15 luglio 2005, concernenti l'oggetto.

Con la prima è stato chiesto a Codesto Ministero di dare le opportune direttive alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari affinché la ritenuta prevista dall'art.5 della legge n.384/1951 venisse operata (fermo restando quanto fatto in precedenza per i Dirigenti di seconda fascia, i Direttori di Cancelleria C3 e i Cancellieri C2), con effetto dal 1 luglio 2005, a tutti i dipendenti in servizio nelle articolazioni periferiche di questo Ministero, inquadrati nelle seguenti figure professionali e posizioni economiche.

- Dirigente di seconda fascia
- Direttore di Cancelleria C3
- Cancelliere C2
- Cancelliere C1.

Con la seconda nota è stato chiesto di differire al 1° gennaio 2006 l'effetto innovativo delle citate direttive, limitatamente ai Dirigenti di seconda fascia e ai Cancellieri C1, in quanto